



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

Pisa, 04/05/2017

Protocollo n.16757

PRESIDENZA

REGIONE TOSCANA
Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità,
Urbanistica e Politiche abitative

regionetoscana@postacert.toscana.it

segreteria.ceccarelli@regione.toscana.it

Oggetto: Convocazione Conferenza di Copianificazione del 5 maggio 2017 ai sensi dell'art. 25 c. 3 e 4 della LR 65/2014 - Comune Casciana Terme Lari (PI) - nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo.

Data la impossibilità di partecipare alla Conferenza di Copianificazione di cui all'Oggetto a causa della concomitante convocazione del Consiglio Provinciale trasmetto per le finalità della Conferenza la relazione predisposta sull'argomento dall'Ufficio provinciale competente, che condivido e dalla quale non emergono ragioni ostantive alle proposte in esame, fatto salvo il rispetto delle norme e delle prescrizioni là richiamate.

Cordiali saluti

Giulia Deidda
(Vicepresidente, consigliera delegata alla
Pianificazione Territoriale)



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

Pisa, 04/05/2017

Protocollo n.16757

PRESIDENZA

REGIONE TOSCANA
Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità,
Urbanistica e Politiche abitative

regionetoscana@postacert.toscana.it

segreteria.ceccarelli@regione.toscana.it

Oggetto: Convocazione Conferenza di Copianificazione del 5 maggio 2017 ai sensi dell'art. 25 c. 3 e 4 della LR 65/2014 - Comune Casciana Terme Lari (PI) - nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo.

Data la impossibilità di partecipare alla Conferenza di Copianificazione di cui all'Oggetto a causa della concomitante convocazione del Consiglio Provinciale trasmetto per le finalità della Conferenza la relazione predisposta sull'argomento dall'Ufficio provinciale competente, che condivido e dalla quale non emergono ragioni ostantive alle proposte in esame, fatto salvo il rispetto delle norme e delle prescrizioni là richiamate.

Cordiali saluti

Giulia Deidda
(Vicepresidente, consigliera delegata alla
Pianificazione Territoriale)



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo
dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto,
Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai
Comuni

Settore Pianificazione Strategica
Partecipazioni, SIT e Statistica

Pisa, 4/05/2017

PROT. N 016654.09.02.05

REGIONE TOSCANA
Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità,
Urbanistica e Politiche abitative

regionetoscana@postacert.toscana.it

segreteria.ceccarelli@regione.toscana.it

Oggetto: Convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 c. 3 e 4 della LR 65/2014 - Comune Casciana Terme Lari (PI) - nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo.

In data 20.04.2017 al protocollo N.15405 dell'Ente è stata acquisita la comunicazione relativa alla convocazione della conferenza di Copianificazione Regionale in merito alla variante in oggetto inerente il nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo del Comune di Casciana Terme Lari (PI); in data successiva è pervenuta la documentazione in merito, trasmessa da parte di detto Comune.

Dalla relazione del responsabile del procedimento del Comune Casciana Terme Lari, si evince che la redazione del nuovo PS e quella del nuovo PO sono finalizzate a uniformare gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio degli originari due Comuni, adeguandoli (a seguito della fusione) alla nuova L.R. 65/2014 e al nuovo P.I.T. con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015, omogeneizzandone i contenuti, integrandone il Quadro conoscitivo e definendo nuove strategie di pianificazione.

FASI PROCEDURALI

• **l'avvio del procedimento, redatto ai sensi dell'art. 15 della LR 1/2005 con contestuale procedura di VAS ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010, è stato deliberato dai rispettivi Consigli Comunali, prima del loro scioglimento: in data 19/12/2013 con Delibera. n. 69 del Consiglio Comunale di Lari e in data 17/12/2013 con Delibera. n. 67 del Consiglio Comunale di Casciana Terme.**

Il documento di Avvio del procedimento e il Rapporto Preliminare di V.A.S. contenevano un quadro delle conoscenze articolato per i rispettivi Comuni, mentre l'individuazione delle strategie di piano era stata definita in modo unitario in funzione del nuovo Comune di Casciana Terme Lari.

• **L'elaborazione del nuovo Piano Strutturale del Comune unificato è avvenuta in concomitanza con l'approvazione della nuova L.R. 65/2014 e del nuovo P.I.T./P.P.R. e pertanto il Documento di Avvio è stato integrato e rivisto alla luce della nuova strumentazione pianificatoria e legislativa.**

Il nuovo PS prevede:

- **L'impostazione statutaria delle 4 Invarianti Strutturali del P.I.T./P.P.R. che caratterizzano l'Ambito di Paesaggio n. 8 "Piana Livorno-Pisa-Pontedera", quale riferimento centrale della pianificazione territoriale comunale;**
- **L'impostazione strategica che riconfigura le U.T.O.E. in considerazione della nuova articolazione fra territorio urbanizzato e territorio rurale, in accordo con la L.R. 65/2014.**

p

Il territorio del Comune di Casciana Terme Lari viene articolato in due Sistemi Territoriali (della Pianura e della Collina) e in sei Sistemi Funzionali. I Sistemi Territoriali saranno suddivisi in Sub-sistemi Agricoli, Ambientali e Insediativi.

LE UTOE corrispondono ai centri urbani che caratterizzano i sub-sistemi urbani sia di pianura che di collina; comprendono "territorio urbanizzato", così come definito all'art. 4 della L.R. 65/2014 e "aree non urbanizzate", ritenute necessarie (afferma la Relazione tecnica redatta dal Comune) *ai fini delle strategie di sviluppo e di una corretta pianificazione urbanistica: (...) questi vuoti urbani non necessariamente contengono una intrinseca edificabilità autonoma, ma alla luce dei nuovi indirizzi regionali potranno anche ospitare trasferimenti di volumi impropri da demolire presenti nel territorio rurale e/o urbanizzato, opere pubbliche ed edilizia sociale, il tutto finalizzato ad una riorganizzazione urbana dei centri maggiori e minori da perseguire con meccanismi perequativi al fine di ottenere una migliore qualità urbana.*

GLI INSEDIAMENTI MINORI. Non appartenenti al territorio urbanizzato, essi sono riconducibili ai commi b) e d) dell'art. 64 della L.R. 65/2014. La Relazione tecnica evidenzia che *rispetto ai precedenti Piani Strutturali (...) con questo Piano Strutturale essi assumono il carattere di Insediamenti minori e appartengono ai sub-sistemi agricoli anziché ai sub-sistemi urbani, rafforzando maggiormente la differenziazione fra territorio rurale e territorio urbanizzato.*

Essi rimangono appartenenti ai sistemi rurali ne caratterizzano il paesaggio e costituiscono un presidio antropico sul territorio aperto oppure aree (comma d dell'art. 64 della L.R.65/2014) che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbano/urbanizzato. La definizione di Nucleo Rurale/Insediamento minore non identifica la funzione prevalente, ma l'appartenenza del piccolo insediamento al territorio rurale; infatti alcuni svolgono funzioni di tipo prevalentemente residenziale, altri di tipo produttivo, altri di tipo turistico-ricettivo o sportivo-ricreativo.

Il nuovo Piano strutturale include alcune previsioni che interessano aree agricole periurbane poste all'interno delle U.T.O.E. le quali devono essere approvate dalla Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014. Nella fattispecie le aree da sottoporre al vaglio della suddetta conferenza di copianificazione sono le seguenti:

- • due appartenenti all'U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo/commerciale di Perignano (UP2);
- • una all' INSEDIAMENTO MINORE a carattere ricreativo di progetto del Crossodromo (IP1).

➤ **UTOE UP2 "PERIGNANO A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIVA/COMMERCIALE**


All'interno dell'U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo-commerciale di Perignano sono previste due aree le quali, ai sensi della vigente normativa regionale, sono da sottoporre alla conferenza di co-pianificazione, in quanto poste al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato. Per esse viene prevista la possibilità di nuova edificazione a carattere industriale.

L'insediamento produttivo di Perignano è ubicato lungo l'asse della via provinciale delle colline di Lari per Livorno, via Livornese e assume carattere prevalentemente commerciale, distinguendosi perciò dall'U.T.O.E. UP1 -alla quale è contiguo- che contiene funzioni prevalentemente residenziali e di servizio.

Il Piano Strutturale vigente ha pianificato un ampliamento della zona e la riorganizzazione del polo produttivo con la previsione di nuova viabilità di collegamento con la FI-PI-LI, (previsioni, attuate parzialmente).

Il nuovo Piano Strutturale intende mantenere l'assetto urbanistico di polo produttivo/commerciale in quanto ritenuto strategico per l'ambito della Val d'Era.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici di inquadramento e la tabella con l'ipotesi di dimensionamento massimo realizzabile estrapolati dalla relazione tecnica redatta dal Comune:



DIMENSIONAMENTO PREVISTO

Il nuovo Piano Strutturale prevede per l'U.T.O.E. UP2 un dimensionamento massimo ammissibile di 183.600 mq di SUL realizzabile, ripartita nel seguente modo:

FUNZIONI PRINCIPALI	ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI	SUL MAX
RESIDENZIALE	Residenza ordinaria	3.600
	Residenza specialistica	
	Residenza extra-alberghiera	
	Social-housing	
	Artigianato di servizio	
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
INDUSTRIALE E ARTIGIANALE	Uffici privati che non si configurano come direzionale	160.000
	Industriale	
	Artigianato produttivo	
	Depositi e commercio all'ingrosso	
COMMERCIALE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	Artigianato di servizio	5.000
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
	Uffici privati che non si configurano come direzionale	
	Grande struttura di vendita	
COMMERCIALE GRANDE STRUTTURE DI VENDITA	Artigianato di servizio	7.000
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
	Uffici privati che non si configurano come direzionale	
TURISTICO-RICETTIVA	Turistico-ricettiva	3.000
	Artigianato di servizio	
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
	Uffici privati che non si configurano come direzionale	
DIREZIONALE	Uffici direzionali	5.000
	Servizi privati	
	Artigianato di servizio	
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
	Uffici privati che non si configurano come direzionale	

Per quanto riguarda l'AREA 1, oggetto di conferenza di co-pianificazione, il dimensionamento proposto è pari a 100.000 mq da ripartire in base alle destinazioni d'uso e in particolare:

- 80% industriale e artigianale;
- 20 % destinato in parte a commerciale, direzionale, turistico-ricettivo.]

h

➤ **INSEDIAMENTO MINORE IP1 "CROSSODROMO".**

L'area si presenta come un Insediamento minore di progetto, per il quale viene prevista l'attività ricreativo-sportiva di motocross, con possibilità di ospitare gare; oltre all'allestimento della pista, l'area sarà dotata dei relativi servizi, officina, locali di ristoro, servizi igienici, aree di sosta.

Nella relazione tecnica si precisa: *l'area per tale attività è riconducibile alle aree di cui al comma d art. n.64 della L.R. 65/2014 da destinare ad attività di carattere ricreativo che non possono essere svolte altrove.*

L'area proposta è ubicata al confine nord-ovest con il Comune di Pontedera, poco distante dall'area destinata alla discarica e allo stoccaggio e recupero materiali, raggiungibile dal centro abitato di Lavaiano in corrispondenza della intersezione viaria all'ingresso del borgo, attraverso una strada di campagna da adeguare e il sovrappasso sulla FI-PI-LI. L'accesso all'area verrà garantito da Lavaiano; a tale scopo è previsto l'ampliamento della rotatoria all'ingresso del paese, al fine di innestare sulla stessa l'attuale strada di campagna diretta al sovrappasso sulla S.G.C. e per accedere all'area destinata al motocross. In una fase successiva viene ipotizzato un accesso al nuovo impianto dalla nuova viabilità, da concordare con il Comune di Pontedera.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici di inquadramento e la tabella con l'ipotesi di dimensionamento massimo realizzabile estrapolati dalla relazione tecnica redatta dal Comune:



15

DIMENSIONAMENTO PREVISTO

Il nuovo Piano Strutturale prevede per l'intero territorio rurale un dimensionamento massimo ammissibile di 17.688 mq di SUL realizzabile, ripartita nel seguente modo:

FUNZIONI PRINCIPALI	ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI	SUL MAX
RESIDENZIALE	Residenza ordinaria	4.000
	Residenza specialistica	
	Residenza extra-alberghiera	
	Social-housing	
	Aragnato di servizio	
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
	Uffici privati che non si configurano come direzionale	
TURISTICO-RICETTIVA	Turistico-ricettiva	8.000
	Aragnato di servizio	
	Commerciale di vicinato ed esercizi pubblici	
	Uffici privati che non si configurano come direzionale	
DIREZIONALE	Servizi privati	2.000
AGRICOLA	Funzioni agricole e complementari	3.688

Per quanto riguarda l'AREA 3, oggetto di conferenza di co-pianificazione, il dimensionamento proposto è pari a 2.000 mq di turistico-ricettivo.

Ciò premesso, in relazione al PTC Provinciale si evidenzia quanto segue:

• Le due aree appartenenti all' UTOE UP2 "Perignano" a prevalente carattere produttivo/commerciale risultano nel sistema agricolo di paesaggio della pianura, sub sistema pianura alluvionale, sistema territoriale colline interne e meridionali.

Le aree agricole in oggetto non sono soggette a vincoli paesaggistici, né risultano aree vincolate circostanti; le aree oggetto di intervento sono interposte tra la zona produttiva di interesse comprensoriale La Turchia a sud est e il territorio agricolo a nord ovest; risultano in classe di vulnerabilità idrogeologica media.

• L'area appartenente all'Insedimento Minore (IP1) a carattere ricreativo di progetto del Crossodromo risulta nel sistema agricolo di paesaggio della pianura, sub sistema pianura alluvionale, nel sistema territoriale colline interne e meridionali.

L'area in territorio agricolo non è soggetta a vincoli paesaggistici, risulta ubicata in un contesto territoriale agricolo, interposta tra la rete fluviale dello scolmatore dell'Arno, la zona industriale di stoccaggio di Gello, sita nel Comune di Pontedera, e a sud la S.G.C. FI-PILI; l'area risulta adiacente ad una discarica e a un'area produttiva.

Dalla cartografia dell'uso del suolo si evince la potenzialità agricola dei Suoli con tipologia terreni sabbioso - limosi di pianura, ad uso seminativo, in adiacenza si rileva la presenza di due aree con uso del suolo a discarica e area produttiva; queste ultime dalla cartografia di progetto risultano classificate aree produttive di interesse comprensoriale; in adiacenza risulta una linea elettrica di alta tensione 132Kv, classe di vulnerabilità idrogeologica in parte bassa e in parte media 3a; l'area risulta in classe di pericolosità idraulica molto elevata.

La fattibilità dell'intervento comporta la realizzazione di infrastrutture e viabilità di accesso che interferiranno con l'adiacente borgo di Lavaiano e con il sovrappasso della SGC FI PI LI.

VISTO QUANTO SOPRA E RICHIAMATE:

la LR 65/2014 con riferimento ai seguenti articoli:

- Art. 4 Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
- Art 25 Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione;
- Art. 224 - Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;

le NTA del PTCP con riferimento a:

- obiettivi e invarianti di qualità del territorio agricolo;
- art. 59. – Impianti per la pratica e lo spettacolo sportivo d'interesse sovracomunale;
- art 59.4 Impianti fissi per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche di veicoli a motore;
- art. 62. – Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole;

la LR 27 giugno 1994, n. 48 Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore modificata con L.R. 2 Aprile 2002, n. 11

- con particolare riferimento all'art 7 comma 1 bis;

SI RILEVA QUANTO SEGUE:

le aree oggetto di conferenza di copianificazione risultano in territorio agricolo, come tali sottoposte alla disciplina delle aree agricole per le quali non risulta verificata la fattibilità degli interventi proposti, in quanto trattasi di consumo di suolo nel territorio rurale a fini insediativi e infrastrutturali.

In ragione del fatto che tali aree rurali risultano esterne al perimetro del territorio urbanizzato, ne è stata proposto l'esame in sede di conferenza di copianificazione ai sensi dell'art 25 LR 64/14 al fine di valutarne le previsioni di trasformazione.

Per le aree oggetto di intervento, si richiamano gli aspetti di rilevanza del PTC dei quali assicurare il rispetto in relazione alla fattibilità degli interventi ammissibili nel territorio rurale:

- salvaguardia e risanamento del dissesto geomorfologico, riduzione della pericolosità idraulica, mantenimento in efficienza del reticolo idraulico della bonifica;
- salvaguardia della funzione produttiva delle aree ad esclusiva funzione agricola;
- funzione idraulica e paesaggistica
- funzione di mantenimento delle attività agricole quale elemento indispensabile alla conservazione del paesaggio e alla tutela degli elementi che lo connotano;
- funzione di preservare la qualità del paesaggio rurale, la riorganizzazione delle risorse naturali agro-ambientali, gli elementi tradizionali del paesaggio agrario e delle infrastrutture storiche tradizionali;
- funzione di tutela della qualità del patrimonio paesaggistico-ambientale caratterizzato da dinamiche naturali e o caratteri fisici, contraddistinto da significatività naturalistica ambientale espresse dagli elementi tradizionali del paesaggio agrario, dalle infrastrutture storiche tradizionali, dalle risorse naturali agro-ambientali valorizzando il patrimonio architettonico, adottando strategie che non ne compromettano le risorse.

Per l'Intervento Minore IP1 - crossodromo, la LR 48/94 prevedeva, all'art. 6, che "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio (...) percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche". La Provincia non ha individuato nel PTC aree da adibire a percorsi fissi. Peraltro, ai sensi dell'art 7 comma 1 bis della stessa LR 48/94 la Provincia può individuare con le procedure di cui all'art. 6 di detta Legge percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorché soggette a vincolo idrogeologico, purché sia verificata la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso.

In relazione alla fattibilità dell'Intervento, previsto in area agricola esterna al perimetro del territorio urbanizzato, sebbene l'area non risulti all'interno di aree espressamente escluse ai sensi dell'art. 59.4.1 delle NTA (non è all'interno di centri abitati, non è interessata da vincoli paesaggistici, né interessa aree boscate, aree protette e/o oggetto di tutele, né risultano aree di interesse e protezione ambientale) si richiama all'ottemperanza dell'art 59 delle NTA del PTC con particolare riferimento ai seguenti aspetti generali e specifici:

PRINCIPI GENERALI (art. 59.1):

I Comuni nel prevedere impianti o strutture per la pratica e lo spettacolo di specifiche discipline sportive d'interesse sovracomunale o comunque impianti di interesse sovracomunale determinano il bacino di utenza, dando conto delle capacità di servizio e di esercizio offerte dalle strutture esistenti nel sistema territoriale di appartenenza o, se di d'interesse provinciale, nell'intero territorio provinciale. Per impianti di interesse sovracomunale si intendono quelli le cui previsioni di piano contengono progetti da sottoporre a valutazione e o verifica di impatto ambientale di competenza, almeno, provinciale. Le ricadute e gli impatti di carattere sovracomunale saranno verificati da apposita conferenza dei servizi, convocata dal Comune proponente ed eventualmente allargata ai comuni contermini, che accerterà la necessità o meno di addivenire ad apposito accordo di pianificazione. La nuova previsione, una volta approvata definitivamente, verrà automaticamente acquisita al Quadro Conoscitivo del PTC.

La scelta localizzativa dell'impianto sportivo o di altra tipologia d' impianto d'interesse sovracomunale o provinciale tiene conto, in relazione al bacino di utenza, di:

- L'accessibilità dal sistema infrastrutturale viario, ferroviario ed aeroportuale e dai nodi intermodali esistenti o di progetto;
- la disponibilità della risorsa idrica, della depurazione e della rete fognaria;
- la capacità di servizio di smaltimento dei rifiuti;
- la disponibilità energetica per la gestione dell'impianto,
- la possibilità di utilizzo della struttura o dell'area anche ai fini della protezione civile e la compatibilità del rischio per la struttura rispetto alla pericolosità idraulica e geomorfologia, idrogeologica, a insediamenti a rischio d'incidente rilevante, a incendio, a terremoto;
- il piano zonizzazione acustica comunale;
- la compatibilità visiva, rispetto a visuali da tutelare, beni culturali e beni paesaggistici;

DISPOSIZIONI SPECIFICHE (art. 59.4):

- L'intervento non è ammissibile in aree soggette a vincolo idrogeologico fatto salvo quanto consentito dall'art. 7 comma 1bis della L 48 /94 e nei limiti dello stesso.
- Gli impianti fissi non possono pregiudicare l'assetto idrogeologico del territorio.
 - Nella scelta dell'ubicazione di impianti fissi dovrà essere tenuto conto della situazione dei fondi limitrofi preesistente la realizzazione degli impianti, per quanto si riferisce alle emissioni anche acustiche e il diritto alla salute degli abitanti.

Si richiamano altresì:

- **le implicazioni, gli impatti, e le condizioni alla trasformazione conseguenti alla realizzazione dell'intervento del crossodromo, in relazione al contesto circostante, anche ai fini della dotazione e realizzazione di infrastrutture per l'accessibilità all'area, prevista dal vicino borgo abitato di Lavaiano;**
- **la tutela dell'area di ricerca internazionale "VIRGO" (Cascina), in relazione a possibili interferenze, in ottemperanza all'art 13.5 delle NTA del PTC le quali prevedono che:**
il Comune di Cascina ed i Comuni limitrofi in relazione alle attività presenti e da sviluppare nell'area di ricerca, d'importanza internazionale, dell'antenna interferometrica "VIRGO", in località S. Stefano in Macerata (Cascina), dovranno vietare l'insediamento, la realizzazione, il funzionamento, la trasformazione e l'effettuazione di attività, impianti ed attrezzature che possano modificare i valori di campo magnetico ed elettrico, sismico ed acustico attualmente rilevati, attorno ai laboratori, superando i valori massimi ammissibili come definiti nel Doc.P7 e successive elaborazioni in relazione alle diverse tipologie di sorgenti, (continue, impulsive, periodiche), pertanto, i Comuni, sulla base di analisi di studio specifiche fisseranno rispettivamente nei loro Piani Strutturale la distanza minima di rispetto dall'area di ricerca, al fine di tutelare l'area da possibili interferenze.

SA

Il DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Pozzana

